



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Repertorio atti n. *226/08* del 20 novembre 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

nella seduta odierna del 20 novembre 2008;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 1, lett. b) che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 7, che dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate secondo priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'utilizzo delle risorse in oggetto per promuovere attività, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul territorio nazionale;

CONSIDERATI gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;

VISTO lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto in data 11 novembre 2008 e diramato il 13 novembre 2008;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di chiarimenti sul punto 6), con riferimento agli interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto 7) perché in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

CONSIDERATO altresì che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è riservato una verifica in merito;

VISTO lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008 e diramato in pari data, nella riformulazione che riscontra positivamente le osservazioni delle Regioni;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il 19 novembre 2008 e diramato in pari data alle Regioni e alle Province autonome ;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2008 sono così ripartite:

Organismo	Attività	Risorse finanziarie
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	Campagna di comunicazione	20.000.000,00
Regioni o province autonome	Attività di formazione	30.000.000,00
Abruzzo		747.000,00
Basilicata		214.000,00
Calabria		476.000,00
Campania		990.000,00
Emilia Romagna		4.294.000,00
Friuli Venezia Giulia		922.000,00
Lazio		1.911.000,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Liguria	972.000,00
Lombardia	5.110.000,00
Marche	1.057.000,00
Molise	125.000,00
Piemonte	2.403.000,00
Puglia	1.359.000,00
Sardegna	604.000,00
Sicilia	1.167.000,00
Toscana	2.374.000,00
Umbria	599.000,00
Valle D'Aosta	78.000,00
Veneto	3.613.000,00
Provincia di Trento	405.000,00
Provincia di Bolzano	580.000,00

2. La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle Regioni o delle province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.
3. L'onere di cui alla precedente tabella fa carico al capitolo 7984 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento alle Regioni o alle province autonome delle somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni o delle province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorità di cui al presente accordo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le Regioni e province autonome e le parti sociali, procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti priorità:
 - a) target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di cui alla lettera successiva;
 - b) settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;
 - c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target di riferimento.

6. Le risorse destinate alle Regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:
 - a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
 - b) lavoratori stranieri;
 - c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
 - d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
 - e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
 - f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le Regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le attività di cui al punto precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30 %.

8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività, ciascuna regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente accordo, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali ovvero, una volta costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il Segretario

Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente

On. Dott. Raffaele Fitto